

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 3/2/2009.

OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CAF ACLI DI VERONA “BONUS TARIFFA SOCIALE – RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007”, CON SCADENZA 31/12/2009”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 375, della Legge 23/12/2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1, commi 362, 363 e 364 con cui è costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Interministeriale 28/12/2007 avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (il beneficio sarà erogato dal gestore sotto forma di compensazione nella bollettazione successiva);

CONSIDERATO che con le disposizioni sopra richiamate sono state di fatto avviate le procedure per il riconoscimento del “bonus” sull'energia elettrica rivolto ai cittadini disagiati economicamente (ISEE inferiore ad € 7.500,00) e a coloro che dispongono di apparecchiature elettromedicali;

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale 28/12/2007 attribuisce al Comune il compito di raccogliere le domande degli utenti ed instradarle verso gli altri enti coinvolti nel processo;

RICHIAMATA la nota del Segretario Generale dell'ANCI – Associazione Nazionale Comuni d'Italia – pervenuta al Comune di Zevio in data 24/12/2008 prot. n° 28276 nella quale, relativamente al bonus energia elettrica, nell'ottica di sostenere tutti i Comuni nello sforzo organizzativo e gestionale che devono compiere per affrontare la nuova competenza, si comunicava che era stato sottoscritto un disciplinare tra l'ANCI e AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas) e che si era dato vita al sistema di agevolazione per le tariffe elettriche (SGATE) a cui i Comuni sarebbero stati chiamati ad aderire a partire dal 1 gennaio 2009;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si dava atto, altresì, che sarebbe stato pubblicato a breve un protocollo d'intesa tra ANCI e la consulta nazionale dei Caf quale strumento ulteriore ed aggiuntivo per l'organizzazione degli sportelli sul territorio cui possono far riferimento i cittadini;

DATO ATTO che il protocollo d'intesa tra ANCI e la consulta nazionale dei Caf è stato di recente stipulato e che quindi il Comune può delegare tutta la procedura per il bonus energia ad altro soggetto (Caf) ad un costo di € 2,50 + Iva a pratica, fissato a livello nazionale;

RICHIAMATA la nota prot. n° 1499 del 22/1/2009 con la quale il Caf Acli di Verona, in relazione a tutto quanto sopra esposto, proponeva una collaborazione con il Comune di Zevio nell'istruttoria delle pratiche per l'ottenimento del bonus da parte dei cittadini, allegando il protocollo

d'intesa tra Anci e consulta nazionale dei Caf nonché una bozza di convenzione tra Caf e Comuni predisposta a livello nazionale;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si specificava altresì che, sulla base dei dati storici legati alla realtà locale in possesso del Caf Acli, i nuclei familiari potenzialmente rientranti nel beneficio bonus energia ammontano a n° 210 (n° 170 nell'anno 2007 + presumibilmente un 25% per l'anno 2009);

RITENUTO conveniente non gravare ulteriormente l'Ufficio Servizi Sociali con l'istruttoria relativa a tali pratiche e pertanto aderire alla proposta del Caf, secondo le modalità previste nello schema di convenzione che si compone di n° 10 articoli e si allega al presente provvedimento, dietro corrispettivo di € 2,50 + Iva 20% per ciascuna pratica;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione con il CAF Acli srl per il "Bonus tariffa sociale – richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28/12/2007", secondo le modalità previste nello schema di convenzione composto da n° 10 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. DI STABILIRE che la convenzione ha scadenza 31/12/2009 con decorrenza dalla data di stipula e che la stessa è rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento.
3. DI STABILIRE che per le attività svolte dal CAF Acli relativamente agli adempimenti previsti dalla convenzione, viene chiesto al Comune di Zevio il compenso di € 2,50 + Iva 20% a pratica.
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'anno 2009, calcolata in un importo presumibile massimo di € 1.000,00 sarà impegnata, con successivo provvedimento del Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa preposta, al cap. di PEG n. 3379 "Prestazioni diverse di terzi" del bilancio esercizio provvisorio 2009, autorizzato dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 163, comma 3, nella seguente misura:
 - € 330,00 alla sottoscrizione della convenzione, in ragione di 1/12 al mese della risorsa finanziaria 2009 assegnata provvisoriamente con delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'8/1/2009, esecutiva ai sensi di legge;
 - € 670,00 ad approvazione del bilancio di previsione anno 2009;e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione ed ai successivi adempimenti tesi all'abilitazione del Caf alla piattaforma informatica (SGATE) per permettergli l'inserimento dei dati.
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al CAF Centro di Assistenza Fiscale Acli con sede a Verona in Via Interrato dell'Acqua Morta n° 22, nonché all'Ufficio Servizi Sociali comunale, per quanto di rispettiva competenza.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, considerata la necessità da parte del Comune di dare risposta celere alle istanze dei cittadini volte all'ottenimento del beneficio.

Rep.rio n.

“BONUS TARIFFA SOCIALE” RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007.

L'anno 2009 il giorno..... del mese di in

tra

▪ il DR. GIUSEPPE VOZZA, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 55 in data 30/12/2008, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del

e

▪ il CAF ACLI Srl con sede in Roma, Via G. Marcora n° 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi Acli Service di Verona S.r.l., con sede legale in Verona, Interrato dell'Acqua Morta n. 22, Partita I.V.A. 02997120239, convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 10/04/2000, dr. Carlo Visentini nato a Isola della Scala (Vr) il 4/4/1973, residente in Nogarole Rocca (Vr), Via Sorte n° 3 - C.F. VSN CRL 73D04E 349L - di seguito denominato per brevità “il CAF”;

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ANCI e la consulta nazionale dei Caf prevede, all'allegato 1), lo schema di convenzione Comune-Caf;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea ad eventuale richiesta del Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Zevio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere € 2,50 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione al 31/12/2009.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dà atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF